

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	CT Regionale Lombardia Sez. 18
Riferimento	641/18/20 – 27 febbraio 2020

Dispositivo

Ai fini dell'imposta di registro, il metodo matematico per la determinazione del valore di avviamento dell'azienda ceduta basato sulla redditività degli ultimi tre esercizi, è inaffidabile ed obsoleto, come dimostrato dal fatto che, nel caso di specie, determinasse un risultato spropositato e disancorato dalla realtà del mercato.

COMPENDIO

Inoltre, nel caso di specie, la sussistenza di gara gestita da un intermediario terzo configura una "valida garanzia di raggiungimento del miglior prezzo di cessione" e le perizie di autorevoli società consultate, che confermavano il valore dichiarato, evidenziavano l'errore di determinazione fatto dall'Agenzia delle Entrate rideterminando il valore usando il metodo matematico.

"ritiene questa Commissione che la Agenzia, nella determinazione del valore di cessione del ramo di azienda, abbia errato nella individuazione del triennio di riferimento ed abbia adottato un metodo valutativo non convincente ed inadeguato. Quanto al primo aspetto, invero, il triennio di riferimento deve essere quello antecedente l'atto di cessione.

Orbene la Agenzia non può ignorare che la cessione del ramo di azienda e la valutazione relativa è intervenuta effettivamente tra le parti in data 17.10.2014 laddove l'atto di ripetizione del dicembre 2015 cui vuole ancorarsi l'Ufficio non è atto novativo, non ridetermina il valore dell'avviamento già in precedenza definito e contiene esplicita dichiarazione delle parti di riconoscimento della validità ed efficacia delle pattuizioni intervenute nell'ottobre 2014."